

## LEGGE IN MATERIA DI ADOZIONI DI MINORI STRANIERI

**Noi Capitani Reggenti**

**la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 20 luglio 1999.*

### **Art. 1**

*(Finalità)*

1. In attuazione di quanto stabilito dalle Convenzioni Internazionali in materia di protezione dell'infanzia, il fine dell'adozione dei minori è quello di assicurare ai minori privi di un ambiente familiare adeguato, e che pertanto versano in uno stato di abbandono morale e materiale, la possibilità di essere inseriti e di crescere comunque in una famiglia al pari dei figli legittimi degli adottanti.
2. L'adozione deve aver luogo solo dopo che l'Autorità Giudiziaria competente ha acquisito la certezza di agire nell'interesse del minore compiendo adeguate indagini nei confronti degli aspiranti genitori.

### **Art. 2**

*(Dichiarazione di idoneità all'adozione)*

1. Tenuto conto dell'articolo 72 della Legge 26 aprile 1986 n. 49, la presentazione della domanda di adozione, propedeutica all'avvio del procedimento di accertamento dell'idoneità all'adozione, deve essere presentata all'Autorità Giudiziaria competente, corredata dai seguenti documenti:

certificato di cittadinanza;

certificato di residenza;

certificato penale generale;

certificato dei carichi pendenti;

certificato relativo alla capacità civile;

documentazione atta a comprovare i redditi ed il patrimonio della famiglia;

certificato medico di sana e robusta costituzione;

stato di famiglia;

certificato di matrimonio per le coppie.

Il certificato di cui alla lettera g) deve essere rilasciato dall'Autorità Sanitaria della Repubblica di San Marino. La documentazione non deve avere data anteriore a tre mesi. La documentazione di cui al presente comma potrà essere modificata mediante decreto reggenziale.

2. L'idoneità all'adozione è concessa dall'Autorità Giudiziaria competente previo accertamento del possesso, da parte degli adottanti, dei requisiti previsti dalla Legge 26 aprile 1986 n.49 e previa acquisizione di una relazione del Servizio Minori, contenente la valutazione dell'idoneità educativa degli adottanti effettuata a mezzo di adeguate indagini, nonché di ogni altra utile informazione acquisita.
3. La domanda di adozione internazionale decade dopo due anni dalla presentazione, salvo che l'avvio dell'iter adottivo sia comprovato con la produzione di appositi attestati rilasciati dalle Associazioni o dagli Enti che curano lo svolgimento delle pratiche adottive ovvero dalle competenti Autorità straniere. La domanda, una volta decaduta, può essere rinnovata.
4. Il provvedimento con il quale è dichiarata l'idoneità all'adozione deve indicare tutte le condizioni previste dall'articolo 62 della Legge 26 aprile 1986 n. 49, nonché il numero dei minori stranieri per cui viene concessa.
5. La dichiarazione di idoneità deve precedere l'emissione del provvedimento dell'Autorità straniera per il minore e l'ingresso del minore stesso nella Repubblica di San Marino.
6. Contro il provvedimento che nega la dichiarazione di idoneità è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni Civili entro il termine di trenta giorni previsto dall'articolo 1 della Legge 17 maggio 1984 n.49.

### **Art. 3**

*(Ricerca del minore straniero da adottare)*

1. Affinché la ricerca del minore straniero da adottare avvenga nel pieno rispetto degli interessi del minore, è previsto che il Congresso di Stato, sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per la Giustizia e del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, definisca, con propria delibera, quali sono le organizzazioni autorizzate allo svolgimento delle pratiche inerenti all'adozione.
2. Coloro che intendono adottare devono rivolgersi alle organizzazioni autorizzate ai sensi del precedente comma.

### **Art. 4**

*(Ingresso del minore straniero ai fini dell'adozione)*

1. Al fine di assicurare il legale espatrio dei minori stranieri, l'ingresso degli stessi ai fini di adozione è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso dell'idoneità all'adozione e qualora le Autorità giurisdizionali ed amministrative dello Stato di appartenenza abbiano emesso un provvedimento di adozione, di affidamento preadottivo oppure altro provvedimento riconducibile alla tutela o ad altri istituti di protezione dei minori dai quali emerge, in maniera chiara e incontrovertibile, l'autorizzazione all'espatrio del minore. Il provvedimento estero deve essere accompagnato da una dichiarazione consolare attestante la sua conformità alla legislazione del Paese straniero. Valgono a tal proposito le norme vigenti in materia di assistenza consolare per cittadini sammarinesi.

2. Nel caso la legislazione del Paese di origine del minore richieda il consenso del minore all'adozione, il provvedimento estero deve essere altresì accompagnato o contenere al suo interno attestazione delle competenti Autorità dello Stato di origine del minore che lo stesso ha prestato il suo consenso all'adozione, che in tal caso il consenso è stato prestato liberamente e per iscritto nelle forme legalmente stabilite e che non è stato ottenuto mediante pagamento o controprestazione di alcun genere.

## **Art. 5**

### *(Efficacia nello Stato dei provvedimenti stranieri)*

1. Il provvedimento emesso dall'Autorità straniera non può essere dichiarato efficace con gli effetti dell'adozione se non risulta comprovata la sussistenza di un periodo di affidamento preadottivo di almeno un anno.

2. Ove il provvedimento non preveda l'affidamento preadottivo, o comunque questo non sia stato effettuato, esso è dichiarato efficace come provvedimento di affidamento preadottivo ai sensi degli articoli 73 e seguenti della Legge 26 aprile 1986 n. 49 quando l'Autorità Giudiziaria competente accerta:

a) che è stata emanata, in precedenza, la dichiarazione di idoneità degli adottanti ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

b) che il provvedimento straniero è conforme alla legislazione dello Stato che l'ha emesso;

c) che il provvedimento straniero non è contrario ai principi fondamentali dell'ordinamento sammarinese.

3. Decorso l'anno di affidamento preadottivo con esito positivo l'Autorità Giudiziaria competente pronuncia il decreto di adozione.

4. Con il provvedimento di affidamento temporaneo, l'Ufficio di Stato Civile è autorizzato ad iscrivere il minore nello stato di famiglia dei genitori affidatari, su richiesta del tutore, come residente, per la durata dell'affidamento stesso e fino all'emanazione del provvedimento definitivo d'adozione.

5. Avverso la decisione dell'Autorità Giudiziaria competente è ammesso ricorso da parte del tutore, dei genitori affidatari e del Procuratore del Fisco nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento al Giudice delle Appellazioni Civili.

6. Il rilascio di certificati contenenti l'indicazione di paternità e maternità, durante il periodo di affidamento e comunque durante tutto il periodo precedente all'adozione, può avvenire, da parte dell'Ufficiale di Stato Civile, solo se espressamente richiesto dall'Autorità Giudiziaria competente.

7. Qualora non esista l'atto di nascita l'Autorità Giudiziaria competente dà disposizione all'Ufficiale di Stato Civile di formarlo.

## **Art. 6**

### *(Dichiarazione di stato di adottabilità del minore)*

1. Entro il termine di quindici giorni dall'ingresso del minore nella Repubblica di San Marino gli adottanti devono adire l'Autorità Giudiziaria competente perché, accertata la sussistenza della dichiarazione di idoneità, dell'autorizzazione all'espatrio del minore o dei minori ed acquisita ogni altra informazione utile ad accertare l'effettiva sussistenza di un reale interesse del minore o dei minori all'adozione, emetta i provvedimenti di cui all'articolo 5 della presente legge disponendo l'affidamento preadottivo del minore o dei minori ai richiedenti in applicazione degli articoli 73 e seguenti della Legge 26 aprile 1986 n. 49.

2. Nel caso in cui l'accertamento dei requisiti dia esito negativo, anche prima della scadenza del termine di cui all'articolo 7 primo comma della presente legge, l'Autorità Giudiziaria competente, tramite le vie diplomatiche, ne darà comunicazione allo Stato di appartenenza disponendo, se richiesto, il rimpatrio del minore. Qualora non provenga nessuna richiesta, l'Autorità Giudiziaria competente disporrà l'affidamento preadottivo ad altri soggetti in applicazione della normativa sull'adozione interna di cui alla Legge 26 aprile 1986 n. 49.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento preadottivo ad altri adottanti, in applicazione della normativa sull'adozione interna, non possa avvenire immediatamente, il minore o i minori verranno temporaneamente affidati al Servizio Minori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

3. Avverso il provvedimento di cui al primo capoverso del precedente comma è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni Civili da parte degli adottanti, del tutore e del Procuratore del Fisco.

4. Nel caso in cui, pur sussistendo l'idoneità all'adozione degli adottanti per meri motivi formali diversi dalla contrarietà all'ordine pubblico interno, il provvedimento straniero non possa essere dichiarato efficace ai fini dell'adozione, l'Autorità Giudiziaria competente potrà comunque avviare un procedimento di adozione interna a favore dei medesimi, verificato lo stato di abbandono del minore, sempre che lo Stato di appartenenza non richieda il rimpatrio.

5. Nel provvedimento di cui all'articolo 5, comma primo, della presente legge deve essere contenuta la nomina di un tutore che ha la rappresentanza legale del minore.

6. L'Autorità Giudiziaria competente può nominare, se necessario, un tutore provvisorio ed adottare i provvedimenti opportuni nell'interesse del minore.

7. Mediante apposito decreto reggenziale verrà istituito un elenco, da aggiornarsi annualmente, dei soggetti abilitati ad assumere l'ufficio di tutore. L'elenco sarà formato e tenuto dal Servizio Minori nel rispetto delle prescrizioni stabilite nel decreto reggenziale di cui sopra. Rientra nella competenza del Servizio Minori la vigilanza sui soggetti iscritti nell'elenco.

## **Art. 7**

### *(Adozione del minore)*

1. Trascorso il periodo di un anno previsto dall'articolo 73 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 l'Autorità Giudiziaria competente, informata dal Servizio Minori sull'esito positivo dell'affidamento preadottivo, pronuncia il provvedimento di adozione.
2. Se uno dei coniugi muore o diviene incapace durante l'affidamento preadottivo, l'adozione, nell'interesse del minore, può essere ugualmente disposta ad istanza dell'altro coniuge nei confronti di entrambi, con effetto, per il coniuge deceduto, dalla data della morte.
3. Se nel corso dell'affidamento preadottivo interviene separazione tra i coniugi affidatari, l'adozione può essere disposta nei confronti di uno solo o di entrambi, nell'esclusivo interesse del minore, qualora il coniuge o i coniugi ne facciano richiesta.
4. Nel caso in cui l'affidamento preadottivo non abbia esito positivo, l'Autorità Giudiziaria competente revocherà l'affidamento preadottivo e pronuncerà lo stato di adottabilità del minore, disponendo l'affidamento preadottivo ad altri applicando le disposizioni contenute nella Legge 26 aprile 1986 n. 49, sempre che lo Stato di appartenenza non esiga il rimpatrio del minore.

Nell'ipotesi in cui l'affidamento preadottivo ad altri soggetti, in applicazione della normativa sull'adozione interna, non possa avvenire immediatamente, il minore o i minori verranno temporaneamente affidati al Servizio Minori dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

5. Avverso al provvedimento di cui al primo capoverso del quarto comma del presente articolo è ammesso ricorso al Giudice delle Appellazioni Civili da parte degli affidatari, del tutore e del Procuratore del Fisco.

## **Art. 8**

### *(Modifica dell'articolo 63 della Legge 26 aprile 1986 n. 49)*

1. L'articolo 63 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 è così modificato:

"Art. 63

### *(Requisiti degli adottandi)*

L'adozione è consentita a favore dei minori, che non abbiano superato i 14 anni di età al momento della pronuncia dell'affidamento preadottivo ovvero al momento dell'emanazione del provvedimento straniero di adozione dichiarati in stato di adottabilità dal Commissario della Legge o, se stranieri, dalla competente Autorità straniera.

In caso di adozione internazionale, nell'ipotesi in cui la legge del Paese di origine del minore richieda il consenso dei genitori naturali all'adozione, l'adozione è ammessa purché risulti dal provvedimento straniero che il consenso stesso è stato prestato liberamente ed in forma scritta, successivamente alla nascita del minore, dai genitori naturali ovvero da uno solo degli stessi qualora l'altro sia deceduto o ignoto, che il consenso come sopra prestato non sia stato revocato e che non sia stato ottenuto mediante pagamento o controprestazione di alcun genere."

## **Art. 9**

*(Calcolo dei limiti di età)*

1. Nel caso gli adottanti siano coppia di coniugi i limiti di età di cui all'articolo 62 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 sono calcolati sul coniuge più giovane.
2. I limiti di età previsti dagli articoli 62 lettera c) e 63 della Legge 26 aprile 1986 n. 49 possono essere derogati nel caso di adozione di fratelli purché per almeno uno di essi siano rispettati.
3. Tali disposizioni valgono anche per l'adozione interna.

## **Art. 10**

*(Istituzione del Tribunale dei Minori)*

1. In attuazione dell'articolo 2 della Legge sull'Ordinamento Giudiziario, Legge 28 ottobre 1992 n. 83 e successive modifiche, nell'ambito del Tribunale Commissariale Civile e Penale è istituita la sezione del Tribunale dei Minori.
2. Il Tribunale dei Minori è composto dal Commissario della Legge quale Giudice Minorile.

I provvedimenti del Tribunale dei Minori sono appellabili avanti al Giudice delle Appellazioni Civili.

3. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge sarà emanata apposita disciplina per le competenze e le procedure del Tribunale dei Minori.
4. Per Autorità competente nella presente legge, si intende il Tribunale dei Minori.

## **Art.11**

1. Tutti gli atti, dalla richiesta di idoneità fino all'adozione, sono esenti dall'imposta di bollo e di registro.

## **Art.12**

*(Norme transitorie)*

1. Le norme della presente legge non si applicano ai procedimenti di adozione già avviati al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
2. L'articolo 3 secondo comma della presente legge si applica esclusivamente ai procedimenti di adozione iniziati dopo l'emanazione della delibera del Congresso di Stato di cui al medesimo articolo 3 della presente legge da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge

3. L'articolo 6 comma settimo si applica esclusivamente ai procedimenti di adozione disciplinati dalla presente legge purché al momento del deposito della domanda per l'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 5 sia già stato istituito l'elenco dei tutori.

Qualora l'elenco dei tutori non sia stato ancora istituito, l'Autorità Giudiziaria sceglie il tutore fra soggetti che diano idonee garanzie di corretto adempimento dell'incarico.

4. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme transitorie per procedimenti già avviati si intendono:

- a) quelli nei quali sono già state intraprese le pratiche per il provvedimento straniero da comprovarsi mediante attestati rilasciati dalle Associazioni o Enti che curano lo svolgimento delle pratiche adottive ovvero dalle competenti Autorità straniere;
- b) quelli per i quali è già stato emesso il provvedimento straniero di adozione;
- c) quelli per i quali è in corso il procedimento di delibazione.

### **Art. 13**

*(Integrazioni e rinvii)*

1. Tutto quanto non previsto dalla presente legge è disciplinato dalla Legge 26 aprile 1986 n. 49 e successive modifiche e integrazioni.

### **Art.14**

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.

*Data dalla Nostra Residenza, addì 22 luglio 1999/1698 d.F.R.*

**I CAPITANI REGGENTI**

*Antonello Bacciocchi - Rosa Zafferani*

IL  
S  
E  
G  
R  
E  
T  
A  
R  
I  
O  
D  
I  
S  
T  
A  
T  
O

P  
E  
R  
G  
L  
I  
A  
F  
F  
A  
R  
I  
I  
N  
T  
E  
R  
N  
I

*An  
to  
ni  
o  
La  
zz  
ar  
o  
Vo*



*lpi*  
*na*  
*ri*